



ISLL
Italian Society for Law and Literature

DOSSIER

LA VITA NELLE FORME
Il diritto e le altre arti

Atti del VI Convegno Nazionale ISLL
Urbino 3-4 Luglio 2014

A cura di
Luigi Alfieri e M. Paola Mittica

ISLL Papers

The Online Collection

© ISLL - ITALIAN SOCIETY FOR LAW AND LITERATURE
ISSN 2035-553X

Dossier *La vita nelle forme. Il diritto e le altre arti*. Atti del VI Convegno Nazionale ISLL, Urbino 3-4 luglio 2014, a cura di Luigi Alfieri e M. Paola Mittica

***ISLL Papers*, Vol. 8, 2015**

ISLL owns nonexclusive copyrights in the aforementioned proceedings and its use on the ISLL website - lawandliterature.org

INDICE

Presentazione

Luigi Alfieri 7

Tra estetica e diritto

L'immagine senza logos. All'alba dell'estetica 13
Federico Vercellone

La vita nelle forme. Tra diritto ed estetica 17
Eligio Resta

Vita e forme giuridiche

La letteratura e la riconoscibilità dei sentimenti nelle forme giuridiche 25
Gabrio Forti

Hominis ad hominem proportio. Il diritto e la vita a Venezia e a Belmonte 39
Claudia Stancati

Illusione della forma regolamentare ed "estasi" dei principi. Le *Lezioni americane* di Calvino 53
Laura di Bona

Estetica del diritto. Formatività, morfologia ed ermeneutica della giuridicità 77
Daniele M. Cananzi

Interpretazione assiologica e precomprensione quali strumenti necessari per l'intercettazione dei flussi trasformativi del fenomeno sociale 95
Lanfranco Ferroni

Forme estetico giuridiche del corpo e fonti del diritto: la mano, il piede, l'occhio. Sentieri naturali plurali nel diritto 113
Paolo Heritier

La misura della giustizia

Di un possibile uso comune del diritto. Una lettura di <i>Per la critica della violenza</i> di Walter Benjamin <i>Domenico Scalzo</i>	135
Imposizione della <i>forma</i> e conformazione dell' <i>habitus</i> . Il patto sociale alla prova della ragionevolezza <i>Simon Luca Morsiani</i>	151
Law and Opera. <i>Peter Grimes</i> e <i>Billy Budd</i> di Benjamin Britten <i>Mario Riberi</i>	167
Forme del processo e figure della verità. Interpretazione retorica del dipinto <i>La Calunnia</i> di Sandro Botticelli <i>Paolo Moro</i>	187
Testimoniare. La vita e le forme della memoria <i>Maria Grazia Carnevale</i>	199

Al di là della forma?

La vita oltre il diritto. Simmel, Nietzsche e Pirandello <i>Giulia Benvenuti</i>	219
Vita, forma de-formata e diritto. A partire da Grosz <i>Giovanni Bombelli</i>	227
La forma del diritto e l'informe della vita. Le radici artistico-letterarie del pensiero schmittiano <i>Riccardo Cavallo</i>	247
Dall'impressionismo al surrealismo. Materia e forma attraverso gli occhi di Salvador Dalì <i>Paola Chiarella</i>	259
L'unico e il suo silenzio. Kafka e la costruzione dell'informe <i>Fabrizio Sciacca</i>	277

Vita e forme del sociale

Strategie del debito e simboliche democratiche. Il sacrificio tra economia, sacro e politica <i>Cristiano Maria Bellei</i>	285
La forma della libertà nei <i>Pensieri a Giulia</i> di Giuseppe Capograssi. La libertà, lo Stato, l'autorità, l'individuo <i>Maria Teresa Sanza</i>	299
Quando il processo penale diventa una <i>fiction</i> televisiva. Alcune osservazioni <i>Chiara Gabrielli</i>	309
I rapporti tra impresa e arte come espressioni di sistemi linguistico-culturali. Le riflessioni di una giuscommercialista <i>Elisabetta Righini</i>	317
“La musica non è mai sola” <i>Felicia Bongiovanni</i>	337
Diritto della vita quotidiana. Forma giuridica e forme psicopatologiche <i>Maria Gabriella Pediconi</i>	341
La vita nelle forme. Tra conflitto e diritto attraverso Simmel <i>Antonio De Simone</i>	355

Narrazioni

L'esemplarità come forma normativa. Alcune riflessioni tra diritto e letteratura <i>Angela Condello - Tiziano Toracca</i>	423
“Sei umana?” Hari Seldon e l'atteggiamento intenzionale <i>Persio Tincani</i>	443
Il veloce passare della vita, il lento incagliarsi delle forme. <i>Cosmopolis</i> di Don DeLillo <i>Fabio Corigliano</i>	467

Postfazione

Sul crinale delle forme. Arte e diritto

M. Paola Mittica

485



L'esemplarità come forma normativa. Alcune riflessioni tra diritto e letteratura

Angela Condello* - Tiziano Toracca**

Sarebbe tanto poco ragionevole pretendere di restringere
in norme giuridiche l'intera varia complessità della vita,
come volere racchiudere un fiume in uno stagno;
si avrebbe così acqua morta, non viva corrente.
[Ehrlich 2010: 75]

È doveroso da parte nostra rendere lode al Signore di un tale
fenomeno, che non ci volle tutti uguali come i convolvuli,
i quali allorché appare il sole insieme si aprono,
e [...] tutti insieme raggrinzoliscono e muoiono:
avendoci insegnato nascere il bello della vita dai contrasti,
ed essere nati noi all'unico scopo di vivere contrastando.
[Palazzeschi 1975: 352]

1. Esemplarità come forma propria del diritto e della letteratura: considerazioni introduttive

Obiettivo della nostra riflessione è discutere l'esemplarità in quanto forma propria del diritto e della letteratura.

In particolare, il nostro discorso ruota attorno a due temi principali: il meccanismo con cui si produce l'esemplarità e la sua relazione con la narrazione (II; IV); la forma specifica di forza normativa che l'esemplarità produce (III).

Sia il diritto che la letteratura si presentano come tentativi di rappresentare e strutturare la realtà attraverso il linguaggio: un approccio comparativo a questi due ambiti si legittima dunque anzitutto per il loro comune interesse verso i problemi del linguaggio¹.

Se attraverso l'esemplarità diritto e letteratura condividono la costruzione di paradigmi culturali, il diritto si colloca tuttavia, più specificamente, nell'orizzonte della

* Angela Condello è dottore di ricerca in Filosofia del diritto ed Guest Professor presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Universiteit Gent (Belgio), Fernand Braudel Fellow presso l'EHESS (Francia) e Teaching Fellow (Law and the Humanities) presso l'Università degli Studi di Roma Tre.

** Tiziano Toracca è dottorando in Italianistica e Letterature comparate presso l'Università di Perugia.

¹ Sul rapporto fra diritto e linguaggio in relazione in particolare alla narrativa si rimanda a White 1982, 1973.

normatività giuridica² e dunque all'interno di un "sistema di validità"³: riguarda cioè la dimensione del dover essere, una dimensione che si distingue da ciò che esiste e che fa riferimento a situazioni in cui non si parla del mondo così com'è ma del mondo come dovrebbe essere. In rapporto alla vita e alle sue forme, a differenza di altri saperi, il diritto *deve* anzitutto pre-vedere, pre-comprendere e pre-ordinare la realtà e i suoi conflitti. È un sapere per un verso *necessitato* e per altro verso soggetto alla dimensione politica del dover essere. Il suo carattere necessitato è connesso alla natura stessa del giuridico: il diritto esiste perché nelle società emergono dei conflitti da risolvere. Il diritto è infatti un oggetto sociale con una funzione precisa: quella di *decidere* le liti⁴. Quello giuridico è dunque un sapere orientato verso il giudizio. Inoltre, appunto, a differenza della dimensione ontologica dell'essere (che riguarda cosa c'è nel mondo) la dimensione politica del dover essere (la dimensione normativa) emerge in quanto istanza regolatrice della realtà. Per questa ragione, quella del dover essere è una dimensione costitutivamente informata da una attitudine pragmatica tipicamente costruttivista (il diritto, come il linguaggio, è *typisch aufbauend*, cioè "tipicamente costruttivo" – Wittgenstein [1977] 1987: W VIII, 459) nel suo essere connesso all'esigenza di ordinare secondo criteri discrezionali⁵.

Tuttavia, ed è questo il punto, queste caratteristiche basilari della normatività giuridica costituiscono anche la sua ambivalenza. In primo luogo, non è infatti possibile ricomprendere i casi della vita in una norma astratta e generale perché non esiste una fattispecie che abbia "la forma magmatica e la forma progressiva della realtà" (Pasolini 1998: 1117). In secondo luogo, qualunque ne sia l'ambizione, la dimensione del dover essere del diritto sconta sempre, di fatto, la sua matrice politica discrezionale, la sua prospettiva sul mondo.

Diversamente dal diritto, la letteratura non è normativa: il suo orizzonte infatti, non è quello della normatività giuridica⁶. Se la *Bibbia*, il *Corano* o il *Tanakh* (testi che in un certo modo possono essere oggi considerati alla stregua di opere letterarie) hanno, o

² Rispetto alla complessità e vastità del concetto di normatività giuridica facciamo riferimento in particolare alla sua rilevanza in filosofia del linguaggio (Wittgenstein, Kripke) e in filosofia morale (Kant in particolare). Per un'analisi genealogica del rapporto fra il concetto generico di normatività e la specificità della normatività giuridica rimandiamo a Delacroix 2006.

³ L'espressione va letta in rapporto alla più nota *Geltungskulturen* (culture di validità) con cui nell'attuale dibattito sulla normatività giuridica si fa riferimento all'esistenza nella società di diverse sfere (oltre a quella giuridica) su cui si fonda una qualche forma di normatività. In particolare, il termine rimanda al tema weberiano della *Legitimitätsemantik*, la semantica (come sistema di significati) su cui si fondano forme di legittimità.

⁴ Sulla connaturata relazione fra diritto e conflittualità politica, soprattutto in relazione ai testi costituzionali moderni, si rimanda ad Azzariti 2010.

⁵ La necessità della legge e dell'ordine politico e il problema della giustizia (e della sua parzialità) sono ben rappresentati anche nella letteratura occidentale sin dalle sue origini e in particolare in quei testi che sono stati variamente reinterpretati nel corso del tempo, come ad esempio, caso eccezionale e paradigmatico, l'*Antigone* di Sofocle. Come ha rilevato Umberto Curi (1995: 14-23) la natura del conflitto tragico dell'opera non si riduce al contrasto tra due diversi *nomoi*: ad Antigone e Creonte, da un lato, e dunque alla necessità di prendere una posizione, si oppone dall'altro lato (nella figura di Ismene) la consapevolezza dell'irrealizzabilità di qualunque scelta. Già Goethe (Eckermann 2008) aveva rilevato la tragicità dell'*Antigone* nella necessità di decidere a fronte di una impossibilità di ricomposizione, e non nella dialettica tra i diritti della famiglia (la legge della singolarità) e quelli dello Stato (la legge dell'universalità). A proposito della natura necessitata e dunque essenzialmente tragica del diritto, si rimanda a tutta l'opera di Eligio Resta, e in particolare a Resta 2008 (sp. nel capitolo intitolato *Vita*), dove l'autore discute il carattere necessitato e tragico del diritto attraverso il riferimento ai presocratici e alla cultura greca.

⁶ Piuttosto (si veda infra par. III) il suo rapporto con la norma si traduce nei termini di una tensione e di una resistenza: di una contronormatività.

hanno avuto, una vera e propria forza normativa, è perché (nelle strutture sociali in cui si sono originati) la religione di cui questi testi erano fondamento aveva il peso della legge. Pensiamo ai miti con cui gli antichi spiegavano il mondo: per quanto fantastiche, le loro interpretazioni dei fenomeni naturali avevano una valenza normativa e prima ancora sacra oggi completamente perduta. Se guardiamo ai miti come a dei testi letterari e cioè soltanto come a dei racconti appunto mitici⁷, è perché hanno perduto il loro potere rituale, sacrale, epistemico e soprattutto religioso (e cioè istituzionale). Nella loro ricezione originaria non erano insomma considerati come dei racconti di finzione ma avevano un potere direttamente legato all'ordinamento della collettività in cui si producevano. Oggi, rompendo il "patto di lettura", possiamo leggere la Bibbia non più come un testo sacro ma come un testo letterario⁸. Se le parabole o le storie esemplari narrate nei testi sacri stabilivano dei modelli di carattere normativo in senso stretto, è perché la loro natura non era secondaria rispetto alla normatività giuridica: infatti, sul piano normativo, la relazione tra diritto e letteratura è ben differente da quella, al contrario molto stretta, tra diritto e religione⁹.

Diversamente, gli orientamenti moraleggianti, persuasivi, precettistici, formativi, teologici, consuetudinari, didattici e ideologici che hanno caratterizzato la storia letteraria fin dalle sue origini non possono essere paragonati al tipo di normatività propria del diritto. Anche nei casi in cui la letteratura è stata vincolata a dispositivi a chiave, a cerimonie di rito, a paratesti fitti di premesse e note esplicative, a contenuti morali rigidi, ai generi o alle norme di stile (o quando è stata osteggiata e censurata per infrazioni a questi codici) non ha imposto modelli di comportamento generali, astratti e prescrittivi in senso giuridico. In particolare, la letteratura non ha mai avuto un apparato disciplinare sistematico e un potere coercitivo simile a quello proprio delle norme di legge. Anche per i generi maggiormente codificati e definiti (come l'epica, la trattatistica, la storiografia o la letteratura cortese), la prescrizione di forma e di contenuto (in vista appunto di un pubblico da *delectare et monere* secondo il monito di Orazio) non ha mai raggiunto il carattere necessitato del diritto e delle sue leggi. L'ostilità che ha accompagnato l'origine del romanzo tra il XVI e il XIX secolo mostra bene i due tipi di prescrizione che hanno caratterizzato la storia letteraria cercando di indirizzarla a fini "normativi". Essi sono (Mazzoni 2011): da un lato, il classicismo e la divisione degli stili, (*Stiltrennung*) e dall'altro lato, il "platonismo estetico" (Fumaroli 1990: 66).

Durante questi tre secoli (e soprattutto dopo la Riforma protestante e la Controriforma cattolica) le diffuse accuse di immoralità e di falsità che vengono fatte alla letteratura (Siti 2011: 129-192) recuperano sostanzialmente le critiche mosse all'arte da Platone nella *Repubblica*, vale a dire le accuse di immoralità e di menzogna¹⁰. L'accusa di mentire, in particolare, è legata all'idea platonica per cui gli uomini possono conoscere solo attraverso il concetto (e la filosofia) e non attraverso le arti imitative: è per questo

⁷ La radice della parola greca *'mytos'* (parola) viene ricondotta ai suoni 'ma' e 'my': rimanda all'atto di emettere suoni dalla bocca. Da qui, il termine ha sviluppato una semantica legata ai temi del discorso, della narrazione, del racconto.

⁸ "Non sempre la ricezione di un testo dipende dal patto di lettura iscritto nel testo stesso, e [...] la vita di un'opera può continuare quando quel patto è ormai infranto, per scelta deliberata e polemica (come quando Spinoza decise di leggere la *Bibbia* nel modo spiegato nel *Tractatus theologico-politicus*) o per costume culturale consolidato (come ci accade oggi di fronte alla *Teogonia* o all'*Odissea*)" (Donnarumma 2014: 171).

⁹ Numerosi sono gli studi che, già a partire dall'inizio del XX sec., hanno tentato di dimostrare la portata normativa della religione e la sua funzione nella costruzione della struttura sociale. Si rimanda in particolare al lavoro di Émile Durkheim ([1894] 1967; 1912] 1968).

¹⁰ "Si può leggere l'estetica occidentale come un unico, lunghissimo tentativo di combattere l'idea secondo la quale i poeti mentono." (Blumemberg 1969: 20)

che Nietzsche ([1887] 1986: 358) ha definito Platone il più grande nemico dell'arte che l'Europa abbia mai avuto. Il platonismo estetico ha comportato nella letteratura di questo lungo periodo il prodursi di tutta una serie di regole e di censure che sono ben testimoniate, ad esempio, dal moltiplicarsi di *excusationes*, giustificazioni o spiegazioni nei paratesti delle opere o dal dilagare del dispositivo della "giustizia poetica" (e cioè dell'eroe che deve essere di necessità vittorioso in quanto rappresenta un esempio di virtù).

Tuttavia, il tipo di influenza persuasiva che la letteratura ha esercitato a causa del lunghissimo dominio del platonismo estetico non è paragonabile ad alcuna *ratio legis*: la subordinazione della letteratura e dell'arte a consuetudini pubbliche, alla morale o a veri e propri *exempla*, non fa della letteratura e dell'arte degli strumenti con cui legiferare e con cui governare le comunità. La persuasione esercitata dalla letteratura attraverso i suoi personaggi, le sue storie e le sue allegorie non va confusa con la normatività giuridica. Se qualcosa non si poteva scrivere o declamare in teatro o dipingere perché contrario alla morale, al buon costume o alla beata ignoranza, non lo si poteva comunque sostenere altrimenti: era vietato non tanto nella letteratura o nell'arte ma primariamente dalla legge. Infatti, erano soprattutto e anzitutto i lettori a giudicare la letteratura sulla base della morale o di altre regole sociali.

L'altra grande prescrizione, e cioè la rigida divisione degli stili della retorica classica (per cui, con Aristotele e Orazio, non si può mescolare stile comico e materia tragica o viceversa) impone alla letteratura premoderna dei repertori di temi da trattare. La *Stiltrennung* antica, riemersa nel classicismo e prima ancora nella narrativa cavalleresca e cortese, distingue la società in rigide classi sociali e vieta di parlare seriamente di una serie di temi che sono marginali, quotidiani, plebei e quindi immeritevoli di attenzione. Anche sotto questo profilo, tuttavia, la letteratura subisce un'ideologia che la precede e che impedisce di considerarla, da un punto di vista normativo, alla stregua delle leggi dell'*ancien régime*. La concezione gerarchica della società era stabilita dagli ordinamenti giuridici prima che rappresentata nei testi letterari.

Ancora oggi¹¹, sebbene la letteratura possa incidere radicalmente sulla realtà denunciandone le distorsioni oppure rappresentando valori alternativi¹², essa non si caratterizza in ogni caso in senso giuridico-formale. Ha osservato Gabrio Forti (2012: 12): "anche la letteratura ha cambiato la vita a molte persone, ma le parole della legge hanno una 'vigenza' per così dire programmatica, a volte coattiva, nei confronti delle vite individuali e collettive". Dunque, per quanto la letteratura abbia notevolmente contribuito a produrre dei modelli di comportamento (ha avuto un ruolo decisivo e

¹¹ Da circa un decennio si è infatti cominciato a parlare di un "ritorno alla realtà" e di nuovo realismo tanto in letteratura (in un panorama internazionale di cui fanno parte scrittori molto diversi) quanto in filosofia (in entrambi i campi, il ritorno della realtà è letto in contrapposizione al postmodernismo) (Ferraris 2013a, 2013b; Donnarumma 2014). Il discorso è cominciato all'inizio del nuovo millennio: ne sono testimonianza i numerosi e accesi dibattiti che si sono succeduti in varie riviste (*Allegoria*, *Alfabeta2*) e che sono stati poi ripresi e ampliati sul web attraverso alcuni blog (*Le parole e le cose*, *Nazione Indiana*, *Doppiozero*, *La Letteratura e noi*, *Insula europea*). Per quanto riguarda la filosofia, si può vedere fra gli altri questo indirizzo: <http://nuovorealismo.wordpress.com/>.

¹² Pensiamo, ad esempio, all'impegno esplicito di scrittori e artisti nel secondo dopoguerra europeo e alla concezione di una letteratura direttamente impegnata alla costruzione di una società più giusta. In Italia, è l'ultima stagione degli scrittori intellettuali.

“normativo”, ad esempio, nella costruzione dell’identità nazionale¹³) essa non ha alcun carattere normativo in senso stretto.

Discorso diverso per il valore esemplare della letteratura: la storia letteraria ha prodotto una così lunga serie di modelli e di paradigmi culturali con cui ancora oggi confrontiamo le nostre esperienze che vale la pena chiedersi in che cosa consista l’esemplarità letteraria, in che modo si produca, che valore abbia e in che rapporto stia con quella del diritto. In particolare, è opportuno anticipare subito tre aspetti della questione e delimitare il campo. L’esemplarità della letteratura: *i.* ha a che fare in modo particolare con la sua forma narrativa *ii.* prescinde dallo statuto morale del personaggio o dalla bontà della storia narrata (non si riduce cioè a una forma di pedagogia in cui gli esempi sono modelli morali da imitare) *iii.* tende a emanciparsi dal contesto immediato della sua fruizione.

La prima grande delimitazione di campo è la seguente: un testo letterario è esemplare solo se narrativo (par. IV). Generi diversi dalla narrativa faticano a produrre esempi, mentre il genere più prossimo al concetto di esemplarità, l’epica, è narrativo per eccellenza¹⁴. L’esempio, infatti, si dà sotto forma di azione e di consecuzione di eventi, sotto forma cioè di narrazione¹⁵. In secondo luogo, l’esemplarità della letteratura non va confusa con la moralità dell’esempio: eroi negativi possono produrre esemplarità al pari di eroi positivi perché quello che conta non è la risposta che un eroe dà alla vicenda ma la grandezza delle domande che pone attraverso la sua vicenda. La connessione infinita tra i fatti particolari narrati e i concetti universali messi in gioco (l’immagine del mondo che viene restituita) si ricava proprio in quel *quid* di verità irriducibile al concetto che è poi il *proprium* di ogni narrazione (per questo la narrativa non si lascia chiudere in un’idea o in un riassunto). In terzo luogo, un testo narrativo si costruisce in maniera tale da non poter essere ricondotto esclusivamente alla particolarità della storia che viene narrata (al suo contesto di produzione): lo spazio, il tempo, il destinatario e il destinatario del messaggio letterario sono più ampi di quanto ammette il cronotopo del racconto, la biografia o la psicologia dell’autore o quella dei suoi riceventi contemporanei. L’esemplarità della narrazione consiste quindi nella relazione tra ciò che viene raccontato da un lato e i problemi generali che intercetta e propone dall’altro.

È opportuna una ulteriore distinzione preliminare a proposito dei diversi usi e delle diverse funzioni dell’esemplarità nei sistemi giuridici di Common law e in quelli di Civil law. Nei primi, che sono sistemi basati sul principio casistico dello *stare decisis* o del precedente vincolante, l’esemplarità conosce evidentemente uno spazio più diffuso e opera in maniera più continua: il *precedent* è esemplare per i casi successivi che riguardano materie analoghe e questioni affini. Strutturandosi su un sistema di trame e rimandi fra i casi, il Common law opera dunque attraverso un modello pervaso di esemplarità su un piano sistematico. Se su questo sfondo alcuni casi emergono come più esemplari è perché essi interpretano più paradigmaticamente lo spirito di un tempo. La loro forza

¹³ La questione della lingua italiana ad esempio, e dunque dell’identità nazionale, si risolve praticamente tutta all’interno della trazione letteraria, tra Dante, Petrarca, Boccaccio e poi Machiavelli, Ariosto, Bembo e Manzoni.

¹⁴ L’esemplarità dell’epica è diversa e più netta rispetto a quella del romanzo moderno perché discute di individui che sono comunque superiori agli altri e che sono per questo già esemplari (i protagonisti dell’epica sono eroi come eroiche sono le loro avventure e gloriosi i loro scopi). In questo senso possiamo dire che la narrazione epica si fonda sull’esemplarità perché è proprio l’esemplarità a stabilire la materia epica le cui storie vengono narrate proprio in quanto esemplari (Zatti 2000).

¹⁵ Se ciò che conta è il prodursi di una narrazione, diventa chiaro che possono produrre esemplarità anche generi non strettamente narrativi come ad esempio un poemetto in prosa o una poesia che abbia forma narrativa.

esemplare permette loro di costituire, per un determinato periodo di tempo, veri e propri modelli di cultura giuridica per l'intero ordinamento e non solo per singoli e sporadici casi successivi (come accade, generalmente, con il meccanismo del precedente vincolante).

Al contrario, nei sistemi giuridici di Civil law, il metodo casistico è uno strumento residuale che si affianca (ma non sostituisce) il diritto *positum*. In questi sistemi, il caso esemplare interviene a colmare un vuoto normativo, a sorreggere la struttura sistemica laddove le accelerazioni provocate dall'eccedenza della vita sulle forme rendono quasi impossibile giudicare. Il caso esemplare, di fronte all'inceppamento della trama del diritto *positum*, offre uno strumento formalizzabile in cui è contenuta la *dynamis* del mutamento (sociale e culturale): esso permette di intercettare ciò che il diritto positivo non riesce a carpire.

Nonostante queste differenze l'esemplarità è rilevante in entrambi i sistemi giuridici. Sebbene i casi di studio citati riguardino la giurisprudenza della Corte Suprema americana (quindi un ordinamento di Common law), l'analisi teorica sul rapporto fra l'esempio e la normatività giuridica è piuttosto riconducibile alla tradizione dogmatica continentale, fondata sul meccanismo di sussunzione del fatto concreto nella norma generale e astratta.

La scelta di parlare di esemplarità in modo trasversale (cioè da un lato riferendosi a entrambi gli ordinamenti giuridici e dall'altro alla relazione tra diritto e letteratura) è dettata dalla volontà di evidenziarne l'importanza all'interno delle pratiche sociali. In particolare l'esemplarità è il territorio in cui la molteplicità della vita e delle sue contingenze viene trattenuta in una forma capace di generare una *prospettiva sintetica* sulla realtà.

2. Il meccanismo e la prassi dell'esempio: casi esemplari tra diritto e letteratura

L'intento di tematizzare l'esemplarità in rapporto al diritto e alla letteratura scaturisce da questo interrogativo: in che modo un caso esemplare emerge e costituisce un paradigma culturale?

Se in rapporto all'esemplarità diritto e letteratura si distinguono sul piano della forza normativa (presente nel primo assente nella seconda), entrambi, tuttavia, producono casi esemplari in maniera analoga, attraverso cioè una forma narrativa.

Da un punto di vista giuridico, l'esemplarità corrisponde a una forma specifica di normatività e si produce attraverso un processo che promuove il singolo caso a caso esemplare. In particolare, la sua è una rilevanza di tipo "supplementare": acquista cioè spessore tutte le volte in cui il diritto non riesce a mettere ordine e rivela una crepa tra le sue forme. In altre parole, è proprio dall'impossibilità per il diritto (e a maggior ragione per la legge) di contenere all'interno delle sue fattispecie "gli uomini e i casi loro" (Palazzeschi [1929; 1954] 1975b: 611)¹⁶ che emerge la possibilità di un campo normativo

¹⁶ Palazzeschi (e prima Pirandello) è un buon esempio per riflettere sulla dialettica tra il flusso della vita e le rigide forme che la società prestabilisce e impone. Nell'opera di Palazzeschi (soprattutto nelle novelle e nel *Codice di Perelà*, del 1911), l'infinita *Varietà* della natura umana viene infatti spesso contrapposta alla "infezione di uguaglianza" propria della vita civile (Palazzeschi 2004: 1262). Il personaggio in lotta contro questa violenza omologante esercitata dalla società civile, e cioè "il buffo", s'inserisce peraltro in una

ulteriore e differente. Il deficit dell'ordinamento giuridico viene insomma riempito da un "normativo" di carattere non strettamente formale ma anche culturale. L'esempio coglie qualcosa che esula dalla dimensione formale del diritto e che ricade invece nella sua dimensione prudenziale. Il processo di promozione del caso in esempio avviene insomma in seno al diritto per governare conflitti irriducibili a una fattispecie normativa. Il caso esemplare è infatti "una complessità già risolta"¹⁷. La "sostanza paradossale" dell'esemplarità giuridica è contenere il flusso della vita dentro una forma: per fare questo il caso esemplare mantiene confini maggiormente discutibili perché deve consentire di rinegoziare la propria adeguatezza tra generale e particolare. Deve insomma "raccogliere" e "radunare"¹⁸ variabili che sono troppo differenti tra loro per poter afferire a una stessa fattispecie.

La metamorfosi giuridica del caso in esempio, e dunque il meccanismo con cui si produce "la perdita del nome proprio" (Deleuze [1969] 2009: 11)¹⁹, ha un *analogon*²⁰ in letteratura: una metamorfosi simile avviene infatti quando le storie narrate, che sono prima di tutto particolari, acquistano forza esemplare o, per restare all'immagine di Deleuze, "identità infinita" (Ivi: 10)²¹. L'affermazione per cui ciò che conta ai fini dell'esemplarità è il fatto che letteratura abbia a che fare con il particolare e il transeunte merita di essere chiarita: ciò che conta, infatti, affinché si possa produrre esemplarità, è la narrazione di una storia particolare, quella che Aristotele nella *Poetica* ha definito *mimesis praxeos* (la mimesi dell'azione) e quella che prende origine dai racconti di Omero e di Esiodo. La logica narrativa dei poemi omerici (la prima in ordine di tempo nella storia letteraria occidentale) è chiara: quei poemi rappresentano eventi accidentali e particolari, esseri e non essenze, storie e non teorie. Non è decisivo ai fini dell'esemplarità (legata appunto all'ontologia della narrativa) il fatto che la particolarità narrata sia di tipo realistico. La filosofia della storia letteraria tracciata da Eric Auerbach in *Mimesis* spiega bene l'affermarsi, nel corso dell'Ottocento, di un modo di raccontare nuovo che mira alla "rappresentazione seria della realtà quotidiana" (Auerbach [1946] 1964: 267) (il moderno realismo esistenziale)²². In questa prospettiva, la narrativa

tradizione otto-novecentesca, soprattutto novellistica, molto ampia e di alto livello (Gogol', Čechov, Verga, Tozzi, Pirandello, Maupassant).

¹⁷ La più completa opera sul rapporto fra diritto e complessità in epoca moderna, in particolare fra diritto e sistema sociale, è da attribuire a Niklas Luhmann (sp. 1979, 1990).

¹⁸ In questo gesto di radunare e raccogliere, l'esempio ha qualcosa in comune con il significato etimologico di *agorà* e con la sua funzione pubblica e quindi, in maniera più estesa, con il processo democratico di "costruzione di verità relative" (Zagrebelsky 2008).

¹⁹ Le definizioni e le riflessioni di Deleuze in merito al divenire del senso attraverso il linguaggio sembrano molto pertinenti al nostro discorso: "La perdita del nome proprio è l'avventura che si ripete attraverso tutte le avventure di Alice. Il nome proprio o singolare è garantito dalla permanenza di un sapere; tale sapere è incarnato nei nomi generali che designano soste e stati di quiete, sostantivi e aggettivi con i quali il proprio mantiene un rapporto costante. Così l'io personale ha bisogno del Dio e del mondo in generale [...] È la prova del sapere e della narrazione, in cui le parole giungono trasversalmente [...] e che destituisce Alice dalla sua identità. Come se gli eventi godessero di una irrealtà che si comunica al sapere, e alle persone, attraverso il linguaggio." (Deleuze [1969] 2009: 11)

²⁰ Quello analogico ci sembra il miglior modo per confrontare il meccanismo con cui l'esemplarità si produce nel diritto e in campo letterario. Secondo analogia significa infatti "secondo ragione", ma come spiega bene già Aristotele, il discorso analogico qualifica un particolare tipo di legame tra esseri che non appartengono alla stessa specie o allo stesso genere (metafisica) o tra concetti che non possono essere detti né in maniera univoca né in maniera equivoca (logica).

²¹ "È il linguaggio a fissare i limiti [...] ma è ancora esso a oltrepassare i limiti e a restituirli all'equivalenza infinita di un divenire illimitato" (Deleuze [1969] 2009: 10).

²² Lo ha spiegato in maniera eccellente Guido Mazzoni: "Il romanzo ha acquisito importanza soprattutto perché ha raccontato seriamente la vita delle persone come noi, la *middle station of life*, gli individui privati

moderna è fatta (in modo davvero straordinario rispetto al passato) di dettagli, storie particolari e contingenti, persone comuni, a differenza dell'*epos* antico in cui i protagonisti sono degli eroi che per essere cantati (e ricordati) devono compiere imprese eccezionali. Ciò che conta ai fini dell'esemplarità, tuttavia, prescinde dai caratteri del personaggio (eroe o persona comune): l'importante è il *mythos* ovvero la storia, ovvero una vicenda messa in forma, cioè la trama (Scholes & Kellogg [1966] 1970). In questa prospettiva, i personaggi della tragedia che secondo Aristotele *devono necessariamente avere delle qualità nell'ordine del carattere e del pensiero* o i personaggi di un romanzo moderno, persone come noi, stanno sullo stesso piano perché agiscono dentro una storia particolare. Ciò che conta ai fini dell'esemplarità è il racconto di una esperienza particolare e non di una teoria generale oppure, che è lo stesso, il racconto di una teoria generale attraverso una vicenda particolare.

Analogamente a quanto accade nel diritto, anche in letteratura le storie particolari diventano storie esemplari grazie a un meccanismo di promozione. Lo si intuisce pensando ad alcuni personaggi considerati ormai classici della letteratura mondiale: le loro vicende e le loro esperienze, per quanto singolari, valgono per una pluralità di casi perché aspirano a parlare in nome di una molteplicità di individui e a durare nel tempo, in mutate circostanze storiche. Non si tratta della stereotipizzazione con cui il teatro greco antico o la commedia dell'arte (ma anche il fumetto, il cartone, la telenovela e il melodramma) hanno fabbricato maschere e tipi immediatamente riconoscibili e perciò funzionali al consumo²³. L'individualità dei tipi-maschera, infatti, è un accidente che offre immagini di una media statistica privata di psicologia e di spessore. Sebbene con differenze rilevanti, i personaggi memorabili della letteratura (da Francesca da Rimini a Don Chisciotte, da Achille a Amleto, da Madame Bovary a Nathan Zuckerman, da Odisseo a Ulysses, da Pinocchio ad Anna Karenina e via dicendo) rappresentano piuttosto delle *figure umane d'invenzione* dotate appunto, proprio perché umane, di complessità e di sentimenti contraddittori: come gli esseri umani, anche questi personaggi sono problematici, resistono alla tipizzazione e all'appiattimento e non si lasciano mai afferrare completamente. Piuttosto, costruiti attraverso una imitazione "*intensionale*" (Danto [1981] 2008: 80 ss.), questi personaggi mantengono l'ambiguità costitutiva propria dell'essere umano, e per questo la loro esistenza non è mai completamente dicibile e riassumibile una volta per tutte.

Anche guardando agli studi di *Law & Literature* colpisce il fatto che i testi letterari discussi siano quasi sempre dei classici: la loro vocazione a investire temi passibili di un continuo dibattito e la loro disposizione a sviluppare una vera e propria grammatica delle emozioni sembra un dato acquisito dal senso comune. In questa prospettiva, e dunque almeno intuitivamente, la grande letteratura sembra possedere il pregio di riportare costantemente all'attenzione valori collettivi, problemi comuni, aspetti fondamentali dell'esperienza e dell'esistenza umana. In effetti, una delle costanti dell'esemplarità letteraria consiste nella antropomorfizzazione del racconto: i valori messi in gioco riguardano il mondo degli uomini e i personaggi (anche quando non lo sono) *sono* delle persone.

immersi nella prosa del quotidiano e diventati, grazie alla forma di vita borghese, una classe capace di guadagnarsi il diritto alla mimesi seria e di imporre i propri valori come assoluti." (Mazzoni 2011: 243)

²³ Il tipo non va qui inteso nel senso lukácsiano (più vicino invece all'idea di esemplarità, si veda *infra* nel testo), e cioè come complessità in cui un massimo di determinazione singolare si integra e si confonde a una serie di classi superiori (sociali, storiche, antropologiche); ma piuttosto in senso teatrale, come repertorio di maschere più o meno fisse legate a situazioni eccezionali ma costanti.

Il procedimento con cui le storie individuali e i personaggi d'invenzione assumono forza esemplare è analogo a quello che si verifica in campo giuridico perché gli elementi singolari e concreti (il personaggio, la storia individuale) trascendono la loro contingenza e acquistano una validità più generale. Ora, mentre nel diritto tale metamorfosi avviene in maniera supplementare all'ordinamento (ed ha perciò un valore sempre contestuale), in letteratura essa è legata anzitutto alle sue "forme di riuso", vale a dire alla capacità di un testo letterario di valere anche in contesti successivi. Se una narrazione può valere *oltre* il contesto della sua produzione, è perché la storia narrata è in funzione di (*narra*) alcuni conflitti che la trascendono e che sono ritornanti.

È a quest'altezza che intervengono il processo di ricezione e l'orizzonte di attesa del lettore²⁴. Un caso letterario diventa esemplare solo quando *rimette* in gioco le categorie che lo trascendono e che per l'appunto lo hanno reso disponibile a una ricezione extracontestuale. In questa prospettiva, dunque, se tutta la narrativa può essere esemplare, non tutta la narrativa è esemplare. In particolare, potremmo dire che le storie assumono carattere esemplare quando i loro aspetti particolari riattivano nel contesto di ricezione interrogativi e conflitti simili a quelli che le avevano caratterizzate. Le storie esemplari sembrano insomma capaci di proporre nuovamente e in mutate circostanze storiche interrogativi "universali" che riguardano la posizione dell'uomo nel mondo e la sua relazione con gli altri²⁵.

In entrambi i casi, tanto per il diritto quanto per la letteratura, il peso della ricezione e il suo contesto storico sono determinanti nel processo di promozione della particolarità ad esemplarità²⁶; in entrambi i casi, soprattutto, particolare e universale coesistono ambigualmente e il loro rapporto si configura in maniera circolare e non lineare. La circolarità della relazione fra particolare e universale è opposta alla linearità intesa come modalità di relazione statica. Nell'esemplarità particolare e generale sono legati da un sistema costante di rimandi reciproci. Al contrario, una relazione statica è governata dal principio aristotelico di "non contraddizione", o principio del terzo escluso, per cui una cosa o è quella o è un'altra (qui, un caso, un personaggio, una storia esemplare, o è particolare o è generale). Il principio di non contraddizione fonda le logiche cosiddette "bivalenti" in cui è valida una proposizione oppure un'altra. Da questo tipo di logica si distinguono le logiche "bipolari" per cui è invece possibile che due proposizioni di valore opposto siano contemporaneamente valide e che una sia più o meno vera o più o meno falsa²⁷. Questo permette di affermare, assumendo una

²⁴ Il concetto di "orizzonte di attesa" è qui usato nel senso in cui ne ha parlato Hans Robert Jauss ([1978] 1988), il quale lo aveva ripreso da Hans Georg Gadamer sebbene con una diversa intenzione critica. Si può vedere anche Iser [1976] 1987.

²⁵ In questa prospettiva è plausibile l'idea (proveniente dalla filosofia morale contemporanea) per cui i romanzi arricchiscono l'immaginazione del lettore e lo spingono a esercitare la propria empatia (Nussbaum 1990).

²⁶ A partire dagli anni Settanta, grazie anche al contributo del già citato Hans Robert Jauss, prese avvio la teoria e l'estetica della ricezione, in particolare nella cosiddetta Scuola di Costanza. Prosegue in qualche modo questa tradizione il *New Historicism* (nelle figure ad esempio di Stephen Greenblatt e Louis Montrose), corrente che considera il testo letterario come espressione prima di tutto di forze sociali (e che quindi misconosce l'autonomia dell'arte).

²⁷ Sull'importanza della bipolarità nella filosofia contemporanea Melandri [1968] 2004. La teoria dell'esemplarità discussa in questo saggio presuppone una concezione del diritto come sistema in cui i vari elementi (norme, fatti, principi, clausole, decisioni, etc.) sono in relazione fra loro attraverso una trama di riferimenti continui. La funzione dei casi esemplari può infatti essere compresa soltanto se si assume come valida la tesi per cui nel discorso giuridico la logica in senso stretto non ha alcuna egemonia sul pensiero razionale. Mentre nella logica elementare (dove vige il principio di non contraddizione) gli

prospettiva bipolare in cui particolare e generale stanno dunque in relazione, che l'esempio è - ad un tempo - sia particolare che generale.

In letteratura, ad esempio, Zeno Cosini è al contempo il personaggio *particolare* della *Coscienza di Zeno* (un personaggio inetto, inattendibile e bugiardo a cui accade quello che accade) ma è anche un personaggio *generale*, colui che mente per non fare i conti con il proprio senso di colpa. Questa generalizzazione (resa possibile dalla narrazione della storia di Zeno) potrà essere più o meno esemplare a seconda del contesto di ricezione: sarà esemplare in un contesto in cui verità e menzogna, senso di colpa, inettitudine etc., hanno un peso nel discorso pubblico; non sarà esemplare in un contesto, invece, dove non lo siano o lo siano meno.

Nel diritto, come dicevamo, i casi esemplari funzionano all'interno dell'ordinamento: possono servire a colmare una lacuna oppure ad ampliare il campo semantico di riferimento di una norma.

Scriva Alessandro Ferrara (2008: 19):

l'esemplarità si manifesta in due modalità distinte. Talvolta ciò che è esemplare incorpora e riflette una normatività di cui siamo già consapevoli; sappiamo già di che cosa l'esempio è un esempio. [...] Altre volte, tuttavia, l'esemplarità è così pura e innovativa che dapprima ne abbiamo solo una vaga sensazione, grazie al rifarci ad analogie con esperienze passate, e solo in seguito riusciamo a identificare quel momento normativo così potentemente riflesso nell'oggetto o nell'azione che abbiamo di fronte.

Nel discorso giuridico, l'esemplarità è l'esito di un processo selettivo che trasforma il singolo caso in una sorta di *kairòs*²⁸ capace di chiarire la relazione del sistema giuridico col proprio tempo e capace di raccogliere le istanze culturali di un determinato contesto storico.

Quando è stato letto il dispositivo che ha definito il caso *Jones v. U.S.* (2012)²⁹, o quando Justice Warren ha pronunciato il contenuto della decisione *Brown v. Board of Education* (1954)³⁰, era chiaro che le parole di quei dispositivi sarebbero state lette, discusse e citate anche in seguito. Era chiaro che le sentenze che hanno deciso quei singoli casi sarebbero divenute per l'orientamento giurisprudenziale (e non solo nelle rispettive materie) esemplari. L'esemplarità di un caso (e della decisione sullo stesso) è il carattere che fa di un elemento singolare del sistema uno standard, un modello di riferimento. Le ragioni di questa metamorfosi possono essere diverse: l'aver affermato una tendenza interpretativa già diffusa (serialità); il provenire da una fonte come la Corte Suprema, legittimata a dire l'ultima parola sui conflitti (autorità); l'aver segnato una svolta rispetto a una questione disputata e rilevante (cambiamento di paradigma).

In particolare evidenzieremo tre meccanismi specifici attraverso cui un caso può essere promosso a caso esemplare.

elementi sono connessi attraverso relazioni esterne, nel discorso giuridico le parti e il tutto non sono chiaramente separati ma interconnessi, appunto, secondo un principio di polarità.

²⁸ Il riferimento è soprattutto al noto lavoro di Giacomo Marramao ([2005] 2014), in cui viene ripensato il rapporto fra autenticità e inautenticità (con una critica ad Heidegger), in favore dell'idea di un "tempo debito" (controcorrente rispetto alle accelerazioni provocate dalla svolta postmoderna e dai suoi sviluppi). Il *kairòs* è la contingenza propizia che dà senso al tempo perché è *questo* tempo, una dimensione contestuale e significativa proprio perché limitata e contingente.

²⁹ 132 S. Ct. 945, 565 U.S. (2012).

³⁰ 347 U.S. (1954); 74 S. Ct. 686; 98 L. Ed. 873; 1954 U.S. LEXIS 2094; 53 Ohio Op. 326; 38 A.L. R. 3d 1180.

Il primo: quando il caso esemplare compie una ridefinizione di un equilibrio di interessi nelle politiche del diritto (su conflitti di genere, sul rapporto pubblico/privato, e in genere su temi politicamente conflittuali). Questo è il caso del recente *Jones v. U.S.*, che attualmente costituisce il paradigma del rapporto individuo-Stato in materia di *privacy* negli Stati Uniti. Prima di *Jones*, nella costruzione del concetto giuridico di *privacy* una serie di casi esemplari ha contribuito alla definizione dei limiti semantici da attribuire ai singoli termini del quarto emendamento alla Costituzione (in particolare ai termini ‘*search*’ and ‘*seizure*’): *Olmstead v. United States* (1928), *Katz v. United States* (1967), *Kyllo v. United States* (2001). Si tratta di una serie di nomi propri e di storie individuali che hanno stabilito, in fasi diverse e successive, paradigmi giuridico-culturali riconosciuti come tali dai tecnici del diritto e dall’opinione pubblica americana. Nomi propri divenuti esemplari (più esemplari di altri, in un sistema già segnato da una struttura casistica) per la comprensione del testo costituzionale: dal 2012, *Jones* è paradigma di un ampio margine attribuito alla privacy contro l’intrusione dell’autorità statale³¹.

Il secondo: l’esemplarità viene prodotta da una ridefinizione dei limiti fra diritto e morale. Il carattere esemplare, in questo caso, si manifesta in un nuovo bilanciamento fra valori individuali e valori collettivi. Ne è prova un recente caso che ha avuto grande risonanza dapprima in Germania e poi in tutto il discorso giuridico europeo: *Landgericht Köln* (N. 151 Ns 169/11). Deciso dal Tribunale di grande istanza di Colonia (non una corte suprema né un tribunale costituzionale), ha stabilito l’illegittimità della circoncisione se non giustificata da ragioni strettamente mediche. L’esemplarità in questo caso è dovuta all’aver ribaltato un paradigma culturale diffuso e accettato in Germania, quello dell’integrazione e della convivenza delle differenze in una società multiculturale.

Il terzo meccanismo, infine: l’esemplarità consiste nella forza illustrativa che un caso assume a causa della pena esemplare comminata con la decisione. Più del caso qui, è la pena in sé che ha carattere esemplare, in ragione del suo valore pedagogico del “mai più” (come è avvenuto con le sentenze *Thyssen Krupp* et *Eternit* o con la sentenza del Tribunale di Mumbai a seguito dello stupro collettivo di una giovane giornalista).

Si può quindi ritenere che il caso esemplare formuli una proposizione generale di un prototipo da cui trarre, per ragioni diverse e in quadri giuridici e culturali diversi, un modello.

3. La forza normativa dell’esempio

La visione dicotomica di un mondo diviso tra “fatti” e “valori”, “fatti” e “norme”, *Sein* e *Sollen*, “is” e “ought”, resoconti descrittivi e valutazioni normative, in modo fuorviante ci ha condotto a trascurare la specifica forza e rilevanza di ciò che è esemplare: ovvero, di identità materiali o simboliche, le quali sono come dovrebbero essere, atomi di riconciliazione in cui “essere” e “dover essere” si fondono e, come effetto, liberano un’energia che attiva la nostra immaginazione. [Ferrara 2008: 11]

³¹ Il caso esemplare costituisce esattamente un paradigma culturale: in altri sistemi giuridici, infatti, l’idea di privacy ha confini differenti. Per esempio, poche settimane fa il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha ritenuto che il datore di lavoro può sorvegliare i propri dipendenti attraverso alcune *app* contenute negli *smartphone*, (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3505371>).

I casi esemplari mostrano che il tema dell'esemplarità interroga la natura stessa della normatività giuridica poiché riguarda l'opposizione dicotomica *positum/dynamis*, così riproducendo la dialettica fra legge scritta e legge "viva", e anche fra regola e caso o fra necessità e contingenza³². Questa dialettica è connaturata alla normatività giuridica: la legge e l'ordinamento in senso statico si distinguono dall'ordinamento in senso dinamico (qui si fa essenzialmente riferimento agli ordinamenti di Civil law, ma un discorso analogo può essere fatto, come abbiamo visto, per il Common law). La tensione costitutiva e continua fra staticità e dinamicità nell'ordinamento si manifesta in molte forme e a diversi livelli (nel processo di scrittura della legge, nell'applicazione della stessa etc.); a tal proposito ha scritto Kaufmann (2003: 145):

in primo luogo bisogna tenere presente che legge e diritto [...] non sono la stessa cosa. L'astratta norma di legge positivo-formale è una cosa invero necessaria ma mai sufficiente, per il concreto diritto positivo. O, detto altrimenti: la legge non è la realtà, ma solo la possibilità del diritto.

Com'è noto, il tema del rapporto fra ordinamento in senso statico e ordinamento in senso dinamico riguarda la relazione fra la norma generale e astratta e il fluire mutevole della vita: mettendo in comunicazione staticità e dinamicità dell'ordinamento, questa relazione costituisce lo sfondo teorico del più ampio dibattito sul formalismo giuridico.

In primo luogo, a proposito del rapporto fra le due "nature" dell'ordinamento, si può ritenere che esista una polarità di base nella realtà giuridica che vede contrapporsi la norma in senso statico (*jus*) e la norma in senso dinamico (*directum*). La prima esalta il senso formale del dato giuridico: la norma in senso statico rappresenta un modello d'azione al quale è riconducibile l'efficacia prescrittiva (fare/non fare) del diritto. La norma in senso dinamico è la dimensione più effettuale del precetto: il modello d'azione (fare/non fare) risulta da un processo ermeneutico in cui tra soggetto (interprete) e oggetto (*jus*) s'instaura un rapporto circolare. Tra *jus* e *directum* non può realizzarsi una completa coincidenza ma esiste una reciprocità funzionale. La norma in senso statico (legge) si colloca al livello della norma allo stato ideale (diritto)³³. La norma in senso dinamico esiste solo nel momento in cui la legge viene applicata: si tratta un'operazione che, genericamente individuata con il termine "sussunzione", implica la sovrapposizione tra legge e fatto (Kaufmann 2003: 147)³⁴.

Fra *jus* e *directum* intercorre un rapporto instabile, in costante ridefinizione rispetto al contesto e profondamente condizionato dagli equilibri politici. Infatti, se da un lato è indiscutibile che il progetto dello Stato di diritto fosse quello di ordinare una realtà

³² Questa opposizione (*ratio scripta vs lex animata*) si riproduce nell'esemplarità della singola narrazione per eccellenza, quella della vita del Cristo (*il nomoteta*), paradigma e prototipo della tradizione agiografica, in cui s'incarna il modello di un *positum* che realizza in sé la propria ragione, nella *dynamis* redentiva della sofferenza. L'agiografia va intesa in questo contesto non soltanto come genere di divulgazione popolare della tradizione, ma anche come vero e proprio percorso della verità attraverso i segni particolari trasmessi a una comunità attraverso il rapporto ambivalente fra scrittura e parola (de Certeau 1975).

³³ Carattere della norma in senso dinamico è la sua storicità e la sua concretezza. Il diritto ha carattere sociale perché esiste soltanto nelle organizzazioni sociali umane ed è retto da finzioni tipiche su cui si fonda anche (e prima del diritto) il linguaggio.

³⁴ L'operazione con cui norma e fatto vengono messi in relazione è nota come "sussunzione": con questa espressione si fa riferimento al procedimento di interpretazione e applicazione della norma al fatto. La sussunzione può comportare alti o bassi livelli di discrezionalità dell'interprete a seconda dei casi e delle circostanze.

politico-sociale e giuridica sempre più complessa, dall'altro lato si è constatata durante il corso del secondo Novecento una crisi della legge generale e astratta. Tale crisi si è compiuta contestualmente all'emergere dello Stato sociale, a causa della complessità che scaturisce dall'esigenza di rappresentare una pluralità di interessi. Proprio il moltiplicarsi dei pluralismi (giuridico, istituzionale, morale e culturale) fa dell'epoca contemporanea un luogo in cui le coppie fatti/norme, fatti/valori, essere/dover essere entrano ancora più profondamente in conflitto ed è proprio in questo conflitto, come ha osservato anche Hannah Arendt ([1982] 2005), che si manifesta la forza dell'esempio, la forza di ciò che è come deve essere e che dunque permette di superare queste difficoltà nella gestione delle pluralità.

Schematicamente: *i.* l'aspirazione della tecnica legislativa risiede nel legare una serie di rapporti concreti a una conseguenza giuridica e di compiere questa operazione in maniera piena ed esauriente, senza troppe lacune (quantomeno tale è l'aspirazione nei sistemi di Civil law); *ii.* la norma giuridica presenta ovviamente un grado di indeterminatezza e un margine di integrazione valutativa maggiore rispetto al caso individuale; *iii.* il caso esemplare abbrevia la distanza fra la norma e l'evento mantenendo aperta la connessione fra particolarità e generalità.

Come ha rilevato Josef Esser (2010: 11), la tenuta di un ordinamento giuridico dipende dalla sua capacità di "aderire alla vita". Per rispondere a questa esigenza, gli ordinamenti giuridici prevedono, comprendono, pre-comprendono, correggono, rinnovano, affinano e adattano elementi di un programma di regolamentazione (le forme) in un quadro sistemico che ambisce alla coerenza interna ma soprattutto al raggiungimento di un certo equilibrio con il mondo extragiuridico (la vita). Pur dovendo conservare le forme di cui si dota per rispondere a questa esigenza, un simile sistema deve essere organizzato in modo tale che il potere giurisdizionale sia, volta per volta, in condizione di interpretare e di strutturare le fattispecie e i concetti del diritto secondo lo spirito del tempo e secondo i paradigmi culturali dominanti.

Il caso esemplare, contenendo il mondo della vita in una sorta di *formalità contestuale*³⁵, riguarda quindi direttamente il rapporto fra il diritto e le forme. Sullo sfondo teorico della precomprensione, della generalizzazione e del rapporto tra fatti e norme, l'esemplarità è una forma normativa che si colloca ai limiti di qualunque formalismo giuridico³⁶. Questa dottrina, soprattutto nella sua accezione più rigida (quella kelseniana), muove da una netta distinzione fra la sfera dell'*essere* (la realtà empirica di cui si occupano le scienze naturali, fondate sul principio di causalità) e la sfera del *dover essere* (di cui si occupano le scienze normative). In una prospettiva formalista la norma giuridica corrisponde a un mero giudizio ipotetico, a una struttura logico-formale di cui rileva la validità rispetto a una o più norme di rango superiore. La validità delle norme non dipende dal loro contenuto ma dalla loro riducibilità (direttamente o attraverso una catena di altre norme gerarchicizzate) ad una "norma fondamentale".

La norma giuridica è fisiologicamente caratterizzata da un elemento di incompiutezza perché essa acquista senso soltanto nel momento in cui viene applicata. Ha osservato Gerhart Husserl ([1955] 1998: 16):

la norma giuridica entra nel tempo storico. Il tempo non sta fermo e la norma, per così dire, procede con lui [...]. Come la nascita dell'uomo non fissa la sua vita

³⁵ Essa si distingue da quella generale e astratta perché è più flessibile e inclusiva rispetto al mutamento.

³⁶ Con questa espressione si indica l'idea secondo cui alcune forme sono necessarie affinché siano prodotti determinati effetti giuridici: ogni azione si caratterizza per una distinzione tra un piano obiettivo ed esteriore e un piano sostanziale, il piano dell'effetto a cui l'azione mira.

(intesa come ciò che essa è secondo la sua idea) su quel determinato punto del tempo storico così la norma del diritto non possiede un luogo nella storia fissato una volta per tutte mediante il processo con cui viene elaborata. La questione del senso di una norma giuridica può essere formulata sempre e soltanto nel modo seguente: quale significato essa ha oggi, in relazione alla concreta condizione di vita che registra un turbamento nelle norme?

La razionalità esemplare si autolegittima nell'atto, nell'evenienza concreta: il caso esemplare governa lo spazio comunicativo di cui partecipa secondo una riflessività tipica della normatività giuridica. Nell'ordinamento italiano, ad esempio, è una norma a dire come interpretare le altre norme (dunque anche se stessa, come nel caso delle disposizioni preliminari al Codice Civile del 1942, in particolare l'art. 12).

La *lex* del caso esemplare ha non soltanto una dimensione prescrittiva ma è capace di trasmettere una testimonianza, una verità, un significato preesistente. Come ha rilevato Aldo Gargani parafrasando Jean François Lyotard:

la legittimazione teorica non si produce più in una logica di duplicazione nel corso della quale un'asserzione viene ricondotta al modello della sua unica e possibile origine in una razionalità fondata e prestabilita, bensì nell'effettualità e performatività del suo stesso sviluppo immanente. [Gargani 1995: 17]

Nel diritto, il caso esemplare fornisce un modello di approccio ermeneutico al vero valido contestualmente³⁷: l'esempio rivendica una validità universale nel suo essere situato (riesce a interpretare un'esigenza ermeneutica più "forte" o più frequente) grazie a una dinamica che riproduce il meccanismo dell'*esseri*. Come spiega il concetto heideggeriano, tale dinamica consiste nell'ancorare la storicità individuale ad altre storicità individuali che s'impongono a quella come modelli presentandosi come veri e propri elementi di destino (Heidegger [1927] 1968: 552). Il caso esemplare dice dunque *oltre* se stesso, rimandando a un discorso che trascende la dimensione immanente: in questo senso è paradigmatico ovvero, letteralmente, è ciò che "mostra a fianco" (*parà*, "oltre" ma anche "a fianco" e *deikenyo*, "mostrare").

La forza normativa dell'esempio è inoltre ascrivibile a un più ampio discorso che riguarda il problema della "comunicazione asimmetrica" fra il tutto e le parti: è nella relazione riflessiva tra il caso individuale e l'ordinamento giuridico nella sua complessità che si compie l'interpretazione di un messaggio singolo e individuato (Vattimo 1995). Nell'equilibrio politico della comunicazione pubblica, così come nel discorso giuridico, il sistema di validità che fonda "l'esemplarità dell'esempio" (Ferraris [1997] 2011)³⁸ è strutturato anche sull'autorità riconosciuta come fonte dell'esemplarità.

Con l'esempio, un fenomeno è introdotto nel discorso come principio di generalizzazione: viene fornito un argomento in supporto di una regola, e nella generalizzazione si trova la giustificazione che legittima il suo utilizzo *come se* fosse una regola. La generalizzabilità dell'esempio è quindi un'altra fonte della sua forza normativa.

Hanno rilevato Perelman e Tyteca ([1958] 2001: 373):

³⁷ Ricorrendo a una efficace espressione di Hans Georg Gadamer ([1960] 1983: 334), potremmo dire che il caso esemplare "è più di una nozione indicante un'epoca o uno stile senza tuttavia voler essere l'idea di un valore sovrastorico".

³⁸ Ne parla diffusamente nel capitolo intitolato *Fenomenologia*.

quale generalizzazione si può trarre dall'esempio? A questo problema si riallaccia strettamente quello di sapere quali siano i casi che possono essere considerati esempi della stessa regola. Infatti, è in rapporto a una data regola che dei fenomeni possono esser intercambiabili, e, d'altra parte, l'enumerazione di questi permette di metter in luce il punto di vista in base al quale sono stati assimilati l'uno all'altro.

La regola offre il metro dell'esempio e l'esempio offre effettività e legittimazione alla regola. Non solo: gli esempi possono esercitare fra loro un'azione reciproca cosicché la menzione di un nuovo esempio, modificando il significato di quelli noti, permette di arricchire e precisare la prospettiva da cui considerare i fatti. Ciò acquista rilevanza nel campo della normatività giuridica, dove i significati da attribuire a elementi del sistema mutano con il mutare del contesto storico, per cui può avvenire che la portata semantica di una norma si costruisca o venga precisata poco per volta attraverso una serie di decisioni successive.

Per quanto riguarda la letteratura, lo abbiamo ribadito più volte, non si tratta di discutere di una normatività dell'esempio letterario, per l'appunto assente. Piuttosto, la relazione tra letteratura e normatività si potrebbe declinare in maniera diversa e proficua (e in un certo modo capovolta). Il modello teorico di riferimento è quello di Francesco Orlando, per il quale la letteratura si dà sempre nei modi di una formazione di compromesso tra una repressione (diciamo: la legge) e un ritorno del represso (diciamo: il desiderio). Non possiamo che fare un breve accenno a questa proposta. Scrive Orlando (1993: 8):

la letteratura ha in permanenza il valore di un negativo fotografico della positività delle culture da cui emana; e come archivio storico non ha eguali nella somma di tutti gli altri documenti, più casuali e meno organici, che possono lasciare dietro di sé ribellioni, infrazioni e frustrazioni.

In questa prospettiva, la letteratura metterebbe in campo e testimonierebbe le resistenze dell'uomo agli ordinamenti sociali che, per quanto legittimi o giusti, reprimono il suo innato desiderio "fuorilegge". Il ritorno dei desideri repressi dalle norme (in generale dagli ordinamenti storicamente dati) subirebbero così, attraverso la letteratura, una loro formalizzazione sublimata e una resa socialmente fruibile.

La letteratura funzionerebbe in questo senso come una relazione ogni volta diversa a seconda dei contenuti della repressione e del ritorno del represso. I grandi testi letterari metterebbero in scena un conflitto inconciliabile (e per questo ritornante in altri contesti) tra legge e desiderio. I personaggi e le storie esemplari sarebbero attori di un dramma universale legato alle istanze del desiderio di cui ciascun essere umano è portatore. In questa prospettiva, l'esemplarità letteraria, dunque, anziché normativa, è piuttosto *contronormativa*: invita a tener conto di ciò che la normatività sociale (necessaria appunto) sacrifica; a riconoscere le ragioni dell'altro per quanto malvagie o ingiuste e tanto più contrarie all'ordinamento e ai comportamenti richiesti. Le grandi figure della letteratura sono in opposizione al potere, sono "titani oppressi" per usare una formula di Paolo Volponi: fanno valere delle ragioni che il potere reprime necessariamente ai fini della convivenza civile. Nella straordinaria teoria di Orlando, occorre chiarirlo, l'istanza della repressione non è un male contro cui la letteratura si ribellerebbe facendo valere le ragioni del bene: repressione e ritorno del represso sono istanze neutre che dipendono, ogni volta, dal contesto storico. La repressione può essere nobile e giusta e il desiderio, al contrario, terribile e riprovevole (ecco infatti la ragione per cui la letteratura non produce esemplarità in senso morale e non produce *il buon esempio*). E tuttavia quello che conta è il conflitto tra queste due istanze perché di questo genere di conflitti siamo fatti

in quanto esseri umani. Certo è che dove le ragioni della *Legge* sono molto forti (e ben introiettate) e altrettanto lo sono quelle del *Desiderio* (l'essere umano è contraddittorio e ambiguo proprio perché abitato da queste due "forme") si producono rappresentazioni più grandi, più complesse e dunque più capaci di resistere alla extracontestualizzazione e al congelamento. Si producono in definitiva personaggi e storie esemplari (i grandi personaggi e le storie indimenticabili), come tali sempre disponibili a essere interpretati e ridiscussi; si producono storie destinate a far ritornare il conflitto di cui parlano (sempre attraverso una narrazione e cioè una resa narrativa) perché quel conflitto è davvero troppo umano.

4. Riflessioni conclusive: narrare il generale attraverso il caso singolo

Le riflessioni conclusive muovono, in sintesi, da una proposta: l'esemplarità, tanto nel diritto quanto nella letteratura, ha una forma narrativa perché "i soggetti" della narrativa mantengono una caratteristica imprescindibile dell'essere umano: sono individui, esseri particolari. Per quanto supplementare, più generale e più paradigmatico del caso o della storia singola, l'esempio mantiene una dimensione narrativa concreta, una pelle e delle ossa. Come abbiamo visto, le più importanti differenze tra le modalità di promozione del caso singolo a caso esemplare nel diritto e nella letteratura consistono: *i.* nella loro diversa forza, normativa per il diritto e soltanto persuasiva (o contronormativa) nella letteratura; *ii.* nella loro diversa validità, contestuale e sistemica per il diritto, aperta a forme di riuso e perciò diacronica nella letteratura.

In entrambi i casi, tuttavia, l'esemplarità non prescinde mai dalla forma in cui si presenta: se non tutti i casi o le storie narrate (Mittica 2010, 2006) sono esemplari è però vero che tutti i casi esemplari sono narrativi.

La forma narrativa è esattamente ciò che l'esemplarità mantiene del caso o della storia promossi ad esempio. Per quanto capace di attirare su di sé una generalità di situazioni e di problemi, infatti, l'esempio non è mai una pura astrazione o una argomentazione. L'esperienza quotidiana testimonia di come, in molte circostanze, fare un esempio permetta di dire meglio ciò che si sta cercando di definire in termini generali e astratti: la forza dell'esempio sta appunto in questa capacità di mettere in una relazione bipolare e circolare la parte (il caso preso a esempio) con il tutto (ciò che si sta cercando di generalizzare). La forma narrativa presuppone una storia e non propone una riflessione su concetti o su costanti teoriche: le "massime" che una narrazione contiene sono sempre in funzione di vicende particolari. Il legame dell'esempio con il regno della particolarità è decisivo per una ragione precisa legata proprio al senso dell'essere esemplare: in quanto narrazione, l'esempio riesce a parlare di *soggetti* trattandoli come *individui* (Hamburger [1957] 1977). Non rinunciando ai tratti singolari e distintivi del caso (alla forma narrativa) l'esempio mantiene la "necessità transculturale" che caratterizza, secondo Ricoeur ([1983] 1986: 91), la relazione tra "l'attività di raccontare una storia" e il "carattere temporale dell'esperienza umana".

La forma narrativa instaura dunque una *mediazione necessaria* tra aspetti singolari del caso (nomi, luoghi, date) e aspetti simili della vita degli altri (altri nomi, luoghi, date) come tali riconoscibili. La narrazione del caso esemplare permette di trascendere il caso singolo senza ricorrere a formule generali: dice l'invidia attraverso il racconto di un invidioso o di un caso d'invidia, e spiega l'importanza del concetto di privacy attraverso dati che non tralasciano la "versione individuale", situata, del problema. La differenza

tra i dati concreti di una storia o di un caso e i dati concreti della storia o del caso esemplare consiste nella capacità, propria sola dei secondi, di intercettare un più ampio spettro di conflitti. In maniera apparentemente paradossale, la particolarità dell'esempio si traduce in una sorta di universale perché in quella particolarità si danno ragioni più ampie e più fluide e perciò indisponibili a essere risolte nella fattispecie generale. Il passaggio "da x a X", come abbiamo visto, avviene a partire dal contesto pubblico di ricezione: mette o rimette in gioco i conflitti di cui è portatore facendo della propria "narrazione analitica" una perfetta "sintesi in forma narrativa".

Attraverso il processo narrativo, in particolare, si trasferiscono conoscenze sotto forma di casi individuali: per Hayden White (1980: 2) la narrazione permette di tradurre un sapere in un racconto ("*translate knowing into telling*"): essa traduce l'esperienza umana in una forma facilmente conoscibile e comprensibile che permette di accedere a strutture di significato anche più complesse attraverso elementi individuati in cui un pubblico (che è soggetto "interpretante") si può identificare.

Secondo l'ipotesi di Robert Cover (1982) le comunità umane sono intrinsecamente "narrative" (come dimostrano testi fondamentali della tradizione occidentale quali la *Bibbia* e il *Talmud*).

Il diritto è una pratica culturale che serve a descrivere, rappresentare, conoscere la realtà attraverso un'operazione di mediazione simbolica che si realizza attraverso l'uso di codici convenzionali. In particolare, l'esemplarità si avvale della narrazione e la sua normatività tende a regolare il reale attraverso una prescrizione in forma narrativa.

Se la normatività del diritto trova la propria ragion d'essere nell'esigenza di controllare, conoscere e governare la realtà, la normatività dell'esempio si origina nella realtà e si produce narrando ciò che è avvenuto e non ciò che potrebbe accadere. Il caso esemplare giuridico narra il generale perché parla riflessivamente del *proprio* tempo; il caso esemplare letterario narra il generale perché capta conflitti destinati a ripetersi *mutatis mutandis* nel corso del tempo.

Ciò che caratterizza la mediazione narrativa è proprio lo *squilibrio* dovuto al fatto che i personaggi agiscono; è in questa prospettiva che la narrazione imita l'esistenza degli uomini in quanto esseri particolari soggetti a un divenire. Nell'esemplarità, narrare il generale attraverso il caso singolo è dunque un'azione performativa grazie a cui strutture di senso politiche e sociali si condensano in una forma che interpreta e trasfigura quelle strutture.

Confrontando diritto e letteratura, l'esemplarità dice questo: mette bene in evidenza il limite delle forme con cui gli uomini cercano di governare la vita ma mostra anche le possibilità che quelle forme hanno di interpretarne il flusso. In questa prospettiva, diritto e letteratura mostrano la loro distanza ma anche la loro reciprocità: mentre l'esemplarità in campo giuridico fa emergere l'*inadeguatezza* del diritto, e cioè lo scarto tra il dovere e l'incapacità di governare l'eccedenza della vita, l'esemplarità in campo letterario, non essendo normativa, possiede una maggiore *capacità poetica* nell'interrogare l'eccedenza della vita sulle forme.

Riferimenti bibliografici

Arendt, Hannah, [1982] 2005. *Teoria del giudizio politico. Lezioni sulla filosofia politica di Kant*, Genova: Il nuovo Melangolo.

Azzariti, Gaetano, 2010. *Diritti e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*. Roma-Bari: Laterza.

- Auerbach, Eric, [1946] 1964. *Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale*. Torino: Einaudi.
- Blumemberg, Hans, 1969. *Wirklichkeitsbegriff und Möglichkeit des Romans*. In *Nachahmung und Illusion*, hrsg. von H. R. Jauss. München: Fink.
- Certeau de, Michel, 1975. *L'écriture de l'histoire*. Parigi: Gallimard.
- Cover, Robert M., 1982. "The Supreme Court, 1982 Term – Foreword: Nomos and Narrative". *Yale, Faculty Scholarship Series, Paper 2705*, (http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2705).
- Curi, Umberto, 1995. *Endiadi. Figure della duplicità*. Milano: Feltrinelli.
- Danto, Arthur, [1981] 2008. *La trasfigurazione del banale. Una filosofia dell'arte*. Roma-Bari: Laterza.
- Delacroix, Sylvie, 2006. *Legal Norms and Normativity. An Essay in Genealogy*. Oxford: Hart Publishing.
- Deleuze, Gilles, [1969] 2009. *Logica del senso*. Milano: Feltrinelli.
- Donnarumma, Raffaele, 2014. *Ipermodernità. Dove va la narrativa contemporanea*. Bologna: Il Mulino.
- Durkheim, Émile, [1894] 1967. *Les règles de la méthode sociologique*. Paris: Les Presses universitaires de France.
- , [1912] 1968. *Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie*. Paris: Les Presses universitaires de France.
- Eckermann, Johann P., 2008. *Conversazioni con Goethe negli ultimi anni della sua vita*. Prefazione di Hans Ulrich Treichel. A cura di Enrico Ganni. Torino: Einaudi.
- Esser, Josef, 2010. *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto. Fondamenti di razionalità della prassi decisionale del giudice*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Ferrara, Alessandro, 2008. *La forza dell'esempio*. Milano: Feltrinelli.
- Ferraris, Maurizio, [1997] 2011. *Eстетica razionale*. Milano: Raffaello Cortina.
- , 2013a. *Manifesto del nuovo realismo*. Roma-Bari: Laterza.
- , 2013b. *Realismo positivo*. Torino: Rosenberg & Sellier.
- Forti, Gabrio, 2012. *Giustizia e Letteratura*. Milano: Vita e Pensiero.
- Fumaroli, Marc, 1990. "La querelle de la moralité du théâtre au XVII siècle ». *Bullettin de la Société française de philosophie*, LXXXIV, 3.
- Gadamer, Hans Georg, [1960] 1983. *Verità e Metodo*. Milano: Bompiani.
- Gargani, Aldo, 1995. *La figura del maestro. Esemplarità, autenticità e inautenticità*. In Gianni Vattimo (a cura di). *Filosofia '94*. Roma-Bari: Laterza.
- Hamburger, Käte, [1957] 1977. *Die Logik der Dichtung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Heidegger, Martin, [1927] 1968. *Essere e tempo*. Torino: Utet.
- Husserl, Gerhart, [1955] 1998. *Diritto e tempo. Saggi di filosofia del diritto*. Milano: Giuffré.

- Iser, Wolfgang, [1976] 1987. *L'atto della lettura. Una teoria della risposta estetica*. Bologna: Il Mulino.
- Jauss, Hans Robert [1978] 1988. *Estetica della ricezione*. Napoli: Guida.
- Kaufmann, Arthur, 2003. *Filosofia del diritto ed ermeneutica*. Milano: Giuffrè.
- Luhmann, Niklas, 1979. *Potere e complessità sociale*. Milano: Il Saggiatore.
- , 1990. *La differenziazione del diritto*. Bologna: Il Mulino.
- Marramao, Giacomo, [2005] 2014. *Kairós, Apologia del tempo debito*. Roma-Bari: Laterza.
- Mazzoni, Guido, 2011. *Teoria del romanzo*. Bologna: Il Mulino.
- Melandri, Enzo, [1968] 2004. *La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull'analogia*. Macerata: Quodlibet.
- Mittica, M. Paola, 2006. *Raccontando il possibile. Eschilo e le narrazioni giuridiche*. Milano: Giuffrè.
- , 2010. "Narration as a Normative Process". In *Dossier on Law and Literature. A Discussion on Purposes and Method*. Proceedings of the Special WS on Law and Literature, IVR World Conference (Beijing, September 2009). *ISLL Papers*, 3.
- Nietzsche, Friedrich, [1887] 1986. *Genealogia della morale*. Milano: Adelphi.
- Nussbaum, Martha, 1990. *Love's Knowledge. Essays on Philosophy and Literature*. New York-Oxford: Oxford University Press.
- Orlando, Francesco, 1993. *Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura*. Torino: Einaudi.
- Palazzeschi, Aldo, [1929; 1954] 1975a. *Re Pomodoro*. In Luciano De Maria (a cura di). *Tutte le novelle*. Milano: Mondadori.
- , [1929; 1954] 1975b. *Il ricordo della moglie*. In Luciano De Maria (a cura di). *Tutte le novelle*. Milano: Mondadori.
- , 2004. *Varietà*. In G. Tellini (a cura di). *Tutti i romanzi*. Milano: Mondadori.
- Pasolini, Pier Paolo, 1998. *La Divina Mimesis, Nota n. 1*. In *Romanzi e Racconti*, II. A cura di W. Siti e S. De Laude. Milano: Mondadori.
- Perelman, Chaïm & Lucie Olbrechts-Tyteca, [1958] 2001. *Trattato dell'argomentazione. Nuova retorica*. Torino: Einaudi.
- Resta, Eligio, 2008. *Diritto vivente*. Roma-Bari: Laterza.
- Ricoeur, Paul, [1983] 1986. *Tempo e racconto*. Milano: Jaca Book.
- Scholes Robert & Robert Kellogg, [1966] 1970. *La natura della narrativa*. Bologna: Il Mulino.
- Siti, Walter, 2011. *Il romanzo sotto accusa*. In F. Moretti (a cura di). *Il romanzo*, I. Torino: Einaudi.
- Vattimo, Gianni (a cura di), 1995. *Filosofia '94*. Roma-Bari: Laterza.
- Wittgenstein, Ludwig, [1977] 1987. *Vermischte Bemerkungen*. Surkhamp: Frankfurt am Main.
- White, Hayden, 1980. "The Value of Narrativity in the Representation of Reality". *Critical Inquiry* 7, 1 (Special issue: *On Narrative*).

White, James Boyd, 1973. *The Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and Expression*. Boston: Little, Brown.

----, 1982. "Law as Language: Reading Law and Reading Literature". *Texas Law Review* 60, 3.

Zagrebelsky, Gustavo, 2008. *Contro l'etica della verità*. Roma-Bari: Laterza.

Zatti, Sergio, 2000. *Il mondo epico*. Roma-Bari: Laterza.